



ORIGINALE

Deliberazione n. 3

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Contratto di comodato d'uso di porzioni di aree della copertura di stabili comunali, per il posizionamento di concentratori per la ricetrasmisione dati di misura dei contatori del gas, alla Società 2i Rete Gas.

L'anno **DUEMILAVENTIQUATTRO** addì 4 del mese di **MARZO** ore 14:45. La presente seduta si svolge con il sistema della videoconferenza ai sensi dell'art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020.

Recepita la delibera Consiglio Comunale n° 7 del 19.05.2022 ad oggetto **"Approvazione regolamento disciplina per lo svolgimento del Consiglio Comunale e della Giunta Comunale in videoconferenza"**.

All'appello risultano:

	COGNOME E NOME		Presenti	Assenti
1	GUAGNINI ADOLFO	Sindaco	SI	
2	CISI PIERO ANGELO	Vice Sindaco	SI	
3	RAMUNDO ANTONELLA	Assessore	SI	
	TOTALI		3	0

Ramundo videoconferenza.

Assiste e partecipa all'adunanza il **Segretario Comunale Dott. Daniele Bellomo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **Sindaco Adolfo Guagnini**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' TECNICA: FAVOREVOLE



Adolfo Guagnini

Artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Lgs. 267/2000

PARERE ESPRESSO DAL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO IN ORDINE ALLA
REGOLARITA' CONTABILE: FAVOREVOLE



Adolfo Guagnini

Premesso che:

- le società concessionarie di distribuzione del gas naturale, sono obbligate dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), in ottemperanza alle "Direttive dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in materia di sistemi di telelettura e telegestione" allegate alla deliberazione 631/2013/R/GAS, ed ai Mandati Europei M441/UE ed M490/UE, a mettere in servizio gruppi di misura del gas teleleggibili da remoto, sostituendo progressivamente il parco dei contatori tradizionali esistenti con nuovi contatori elettronici;
- i nuovi contatori elettronici del gas installati presso le utenze, possono comunicare con tecnologia GPRS in modalità punto-punto oppure in radio-frequenza a 169 MHz con protocollo WMBus attraverso apparati intermedi denominati *concentratori* dislocati sul territorio;
- la rete di comunicazione in radio-frequenza costituisce a tutti gli effetti una rete di comunicazione "ad uso privato"; di conseguenza trova applicazione l'art. 105, comma 1 (Libero uso) del "Codice delle comunicazioni elettroniche", che consente l'installazione e l'utilizzo senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preventiva all'ente locale e agli organismi competenti ai fini dei controlli di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (art. 14);
- dal punto di vista dell'emissione elettromagnetica le caratteristiche trasmissive degli apparati, con particolare riferimento alla bassa potenza di trasmissione, alla durata delle comunicazioni non superiori mediamente ai 3 secondi al giorno, ed alle caratteristiche di installazione degli apparati a distanze che vanno da qualche metro a

diverse decine di metri dalle persone, confermano che i contatori elettronici soddisfano largamente i valori limite definiti nella Norma CEI 221-7;

Vista la richiesta del gestore 2i RETE GAS SPA, con lettera inviata via e-mail in data 23/01/2024, in merito alla possibilità di installare su diversi siti un piccolo apparecchio (cosiddetto concentratore) costituito da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20), contenente componentistica elettronica, unitamente alle sue antenne di ricetrasmisione posizionate esternamente a sottotetti/lastrico solare/tetto su apposita o preesistente struttura di supporto, utilizzati per consentire la ricetrasmisione al sistema centrale e lo scambio di informazioni, relativo al consumo di gas rilevato dai contatori del gestore 2i RETE GAS, posti nelle vicinanze e per la verifica del funzionamento degli stessi finalizzato alla comunicazione di dati;

Considerato che a seguito di vari sopralluoghi sono emersi come fattibili ed utili alla trasmissione dati i seguenti siti:

- Piazza Pietro Bassi n° 23 (Sede palazzo municipale).

Ritenuto opportuno richiedere a lavori eseguiti la produzione, per ogni singolo impianto, della dichiarazione di conformità degli impianti eseguiti;

Ritenuto di concedere a 2i RETE GAS SPA, il comodato d'uso nei siti anzidetti di una porzione di sottotetto/lastrico solare/tetto, per il posizionamento di un piccolo apparecchio (cosiddetto concentratore) costituito da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20), contenente componentistica elettronica, unitamente alle sue antenne di ricetrasmisione posizionate esternamente su apposita o preesistente struttura di supporto;

Vista la bozza del Contratto di Comodato, allegata al presente atto, trasmessa dal gestore 2i RETE GAS SPA in data 23.01.2024 che prevede una durata di 9 (nove) anni, a decorre dal giorno della stipula del presente atto e non tacitamente rinnovabile, ed un rimborso spese forfetizzate per ogni concentratore installato pari ad Euro 500,00 annui per il consumo elettrico;

VISTI gli allegati pareri espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 D. Lgs. n.

267 del 18/08/2000; con voti unanimi palesi

Delibera

1. Di approvare la bozza del Contratto di Comodato, allegata al presente atto, trasmessa dal gestore 2i RETE GAS SPA in data 13 luglio 2016
2. Di stipulare il contratto di comodato d'uso con la soc. 2I RETE GAS SPA, per la concessione nei siti di cui alla premessa, di una porzione di sottotetto/lastrico solare/tetto, per il posizionamento di un piccolo apparecchio (cosiddetto concentratore) costituito da un contenitore metallico di modeste dimensioni (circa cm 29x20), contenente

componentistica elettronica, unitamente alle sue antenne di ricetrasmisione posizionate esternamente su apposita o preesistente struttura di supporto verso un rimborso spese forfettizzate per ogni concentratore installato pari ad € 500,00 annui per il consumo elettrico;

3. Di demandare al Dirigente del Settore la predisposizione dei successivi atti amministrativi e contrattuali per provvedere a quanto disposto dal presente atto;
4. Di dichiarare, con separata votazione favorevole unanime palese, la presente deliberazione immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere alla consegna dei siti.

CONTRATTO DI COMODATO

TRA

Il Comune di Alzano Scrivia con sede in Piazza Pietro Bassi n° 23 rappresentato dal Sindaco pro tempore Adolfo Guagnini munito dei necessari poteri in qualità di legale rappresentante, di seguito denominato il “**Comodante**”

E

la società **2i Rete Dati S.r.l.**, società con unico socio, soggetta a direzione e coordinamento di 2i Rete Gas S.p.A., con sede legale in Milano, Via Alberico Albricci, n. 10, codice fiscale, P.IVA e n. di iscrizione al Registro 11461580968, R.E.A. n. 2604563, capitale sociale Euro 120.000,00, in persona del Ing. Nicola Garano, nella sua qualità di Amministratore Unico di seguito denominata anche “**2iRD**” o “**Comodatario**”

(di seguito, congiuntamente, sono denominate le “**Parti**” e, disgiuntamente, anche la “**Parte**”)

PREMESSO CHE:

- 1) 2i Rete Dati S.r.l. è una società costituita il 10 novembre 2020, completamente controllata da 2i Rete Gas S.p.A. che esercita il potere di direzione e coordinamento, avente quale oggetto sociale l'effettuazione del servizio di installazione ed esercizio con qualsiasi tecnica, mezzo e sistema, di impianti, reti, infrastrutture ed attrezzature fissi e mobili, stazioni radioelettriche, collegamenti per le radiocomunicazioni mobili, reti dedicate e/o integrate, per la gestione e la commercializzazione, senza limiti territoriali, di servizi di telecomunicazione e di comunicazione dati e/o elettronica;
- 2) 2i Rete Gas S.p.A. gestisce in concessione il pubblico servizio di distribuzione del gas naturale in circa 2200 comuni italiani ed è interessata ad avvalersi, in tutto o in parte, di detti servizi con carattere di continuità anche al fine di adempiere agli obblighi normativi e regolatori in tema di telelettura e telegestione dei Contatori Elettronici dalla stessa gestiti in quanto facenti parte della rete di distribuzione del gas naturale;
- 3) 2i Rete Dati S.r.l., al fine di valorizzare la propria infrastruttura di rete RF 169 MHz, ha stipulato un contratto di servizio con 2i Rete Gas S.p.A., avente ad oggetto lo svolgimento del servizio di connettività Machine-to-Machine (M2M) per i soli contatori elettronici gas che utilizzano la tecnologia RF WM-Bus 169 MHz per la trasmissione dati con i sistemi centrali di 2i Rete Gas S.p.A. (Contatori Elettronici);
- 4) 2i Rete Dati S.r.l. dispone di una rete radio RF organizzata in impianti radio a livello comunale, ciascuno realizzato con siti attrezzati con apparecchi di telecomunicazione (Data Concentrator), di sistemi informatici, di contratti di fornitura per manutenzione delle proprie infrastrutture e comunicazione dati necessari per assicurare il servizio indicato al punto che precede a favore del concessionario del servizio di distribuzione del gas naturale ed eventualmente di terzi soggetti;
- 5) il Comodante è proprietario dei siti di seguito elencati (di seguito denominate “**aree**”) e ne ha la piena disponibilità:

tetto Palazzo Municipale

Via P. Bassi civ. 23

- 6) il Comodatario ha interesse ad installare alcuni piccoli apparecchi (cosiddetti concentratori) costituiti da un contenitore in materiale plastico di modeste dimensioni (circa cm 29x20) contenente componentistica elettronica, utilizzata per consentire principalmente la trasmissione al sistema centrale per lo scambio di informazioni relative al consumo di gas rilevato dai contatori posti nelle vicinanze e per la verifica del funzionamento degli stessi finalizzato alla comunicazione di dati. Tali concentratori potranno essere utilizzati per la gestione integrata di ulteriori servizi di telemetria;
- 7) il Comodatario dichiara che, al fine di esercitare l'attività di cui al punto 1) delle Premesse, ha già eseguito le formalità previste dal D.lgs. 259/2003;
- 8) il Comodante intende concedere in comodato d'uso a titolo gratuito al Comodatario le aree descritte al punto 5) ove installare gli apparecchi di cui al punto 6);
- 9) l'installazione degli apparati di cui al punto 6) sarà effettuata anche attraverso ditte specializzate, delle quali verranno previamente forniti i nominativi, operanti per conto del Comodatario e che provvederanno anche alla manutenzione e gestione delle apparecchiature installate.

TUTTO CIO' PREMESSO, LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1 – Premesse ed allegati

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di comodato (il “**Contratto**”).

ART. 2 – Oggetto del Comodato

2.1 Il Comodante concede in comodato gratuito per l'uso esclusivo e le finalità di cui alla premessa 6) e consegna a 2iRD, che accetta, le aree di cui alla premessa 5) limitatamente allo spazio occupato dall'apparato di cui alla premessa 6).

2.2 Il Comodatario dichiara di aver preso visione dello stato dell'area oggetto di Comodato e di prendere in consegna tale area nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

2.3 Il Comodatario garantisce che le aree oggetto del presente Contratto saranno utilizzate esclusivamente per l'installazione, l'uso e la manutenzione dell'apparecchiatura di cui alla premessa 6). Quest'ultimo apparecchio sarà utilizzato per effettuare la telegestione e la telelettura dei contatori gas e la gestione integrata di ulteriori servizi di telemetria anche per ragioni commerciali.

2.4 Il Comodante dichiara e garantisce al Comodatario di avere la piena ed esclusiva disponibilità delle aree che vengono concesse in comodato e la loro idoneità all'uso convenuto, nonché il libero accesso alle aree stesse anche attraverso le parti comuni dell'edificio.

2.5 Il Comodante consente espressamente al Comodatario di collegarsi all'utenza elettrica intestata ad esso Comodante. Le spese per tale collegamento saranno a carico del Comodatario.

In particolare, l'alimentazione del concentratore sarà realizzata di norma con apposita derivazione dal quadro esistente, con interruttore magnetotermico di protezione, ad esclusiva cura e spese del Comodatario. Il Comodante si impegna a fornire la

documentazione e le informazioni necessarie per consentire l'aggiornamento della dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico, così come previsto dal D.M. 37/2008. Il Comodante garantisce, inoltre, la continuità dell'alimentazione elettrica per tutto il tempo di durata del contratto, impegnandosi ad apprestare tutte le necessarie cautele per evitare fenomeni di sospensione dell'alimentazione.

ART. 3 – Durata del Contratto

3.1 Il presente Contratto avrà una durata di nove anni a decorrere dalla data di installazione del concentratore, che avverrà entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della firma del contratto.

3.2 Alla scadenza del periodo sopra indicato, il presente Contratto si intenderà automaticamente rinnovato per un periodo di 9 anni - e così di seguito ad ogni successiva scadenza - qualora il Comodante non faccia richiesta di restituzione delle aree almeno 6 mesi prima della scadenza, tramite Raccomandata A.R., che varrà quale preavviso finalizzato ad impedire il rinnovo automatico del Contratto.

3.3 Il Comodante non potrà chiedere la restituzione delle aree per tutta la durata del Contratto e dovrà garantire 2iRD da ogni molestia che turbi l'utilizzo delle aree stesse.

ART. 4 – Restituzione

4.1 Alla scadenza del presente contratto, il Comodatario si impegna a riconsegnare le aree nelle medesime condizioni esistenti al momento della consegna salvo il normale deperimento d'uso.

4.2 Eventuali contestazioni circa lo stato manutentivo delle aree dovranno essere evidenziate al momento della sottoscrizione del verbale di riconsegna e ivi riportate.

ART. 5 – Spese ordinarie e straordinarie

5.1 Tutte le spese ordinarie relative al godimento delle aree di cui all'Art. 2.1, saranno a carico esclusivo del Comodante (a titolo meramente esemplificativo, s'intende compreso fra le spese ordinarie il consumo di energia elettrica).

A fronte di tale obbligo, il Comodatario rimborserà al Comodante un importo forfettizzato pari ad Euro 500,00 all'anno, con pagamento in unica rata annuale da corrispondersi entro il 31 gennaio di ogni anno;

Il Comodatario si obbliga a provvedere al pagamento a mezzo bonifico sul conto IBAN IT 53 R 07601 03200 001069701934 intestato a Comune Alzano Scrivia

ART. 6 – Non onerosità

Le Parti concordano che il presente Contratto è a titolo gratuito.

ART. 7 – Cessione del Contratto e/o di diritti derivanti dal contratto a terzi

Il Comodante, senza espressa autorizzazione di 2iRD, non potrà trasferire a terzi alcun diritto derivante dal presente Contratto.

ART. 8 – Responsabilità

Il Comodatario ha l'obbligo di custodire e conservare le aree oggetto del Contratto. Conseguentemente sarà responsabile degli eventuali danni alle aree esclusivamente per fatti imputabili al comodatario stesso.

ART. 9 – Obblighi di Riservatezza

9.1 Il Comodante riconosce che il presente Contratto ed il suo contenuto sono riservati e si impegna a non divulgarli a terzi, fatta salva la produzione in sede giudiziale, qualora dovessero insorgere eventuali contestazioni in riferimento al Contratto stesso.

9.2 In deroga a quanto previsto al precedente art. 9.1 le Parti concordano che i contenuti del presente Contratto potranno essere comunicati ad Amministrazioni pubbliche e/o enti locali e/o enti competenti in genere al fine del conseguimento dei titoli abilitativi e/o dei nulla osta necessari per realizzare eventuali interventi sul sito. Qualora, in tal senso, dovesse essere necessaria una produzione documentale, le Parti concorderanno sui testi da produrre, nel caso ciò sia indispensabile e sulle modalità di comunicazione degli stessi.

9.3 Ciascuna Parte riconosce che, in caso di violazione, l'altra parte avrà diritto a qualsiasi azione a proprio tutela ivi compresi i provvedimenti cautelari, oltre al diritto al risarcimento del danno conseguente a tale inadempimento.

9.4 Le Parti ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, della normativa italiana di recepimento e dei provvedimenti del Garante, danno atto di essersi reciprocamente informate di quanto previsto dalle suddette disposizioni e di esprimere, con la sottoscrizione del presente contratto, il reciproco consenso a trattare e a comunicare i dati personali raccolti ed elaborati in relazione al contratto stesso, nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano necessari alla sua esecuzione.

Le Parti si obbligano a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti gli obblighi previsti nel Regolamento UE 2016/679.

ART. 10 – Domicilio contrattuale

Qualsiasi comunicazione relativa al presente Contratto dovrà essere inviata:

- per il Comodante Sindaco pro tempore Guagnini Adolfo
- per il Comodatario 2i RETE DATI S.r.l., via Alberico Albricci, 10, 20122 Milano (MI)

ART. 11 – Controversie, Clausola di mediazione e Foro competente

11.1 Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto si applicheranno le norme del Codice Civile e le altre leggi vigenti in materia di comodato.

11.2 Le parti concordano che ogni controversia nascente da o comunque collegata con il presente Contratto, dovrà essere preliminarmente oggetto di un tentativo di conciliazione dinanzi all'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli avvocati di Milano.

11.3 Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, esistenza, validità, efficacia ed esecuzione e/o risoluzione del presente Contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano.

ART. 12 – Modifiche e/o Integrazioni

A pena di nullità, qualunque altra modifica e/o integrazione al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

ART. 13 – Spese

Le spese del presente atto, oneri di registrazione compresi, sono a carico del Comodatario.

ART. 14 – Recesso Anticipato

Il Comodante consente al Comodatario di recedere anticipatamente dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 6 (sei) mesi, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.


ART. 15 – Trattative

Le Parti si danno atto e riconoscono che la presente scrittura privata è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena e reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna clausola.

ART. 16 – Clausola risolutiva espressa

Le Parti convengono espressamente che il presente contratto si risolverà di diritto qualora, per qualsivoglia ragione, non dovesse essere garantita l'alimentazione elettrica necessaria al funzionamento del concentratore, venendo meno in tal caso l'idoneità dell'area all'uso pattuito.

Comune di Alzano Scrivia.



2i Rete Dati S.r.l.

Luogo e data

ALZANO SCRIVIA 05/03/2024



Dipartimento nord Ovest - Area Gas Castellazzo Bormida
Via Carlo Mussa, 890
15073 Castellazzo Bormida AL
PEC: 2iretegas@pec.2iretegas.it
Tel .0131919930
www.2iretegas.it

A
Amministrazione Comunale
di ALZANO SCRIVIA
a mezzo PEC :
alzanoscrivia@pec.it

OGGETTO: richiesta di autorizzazione installazione concentratori completi di antenne per telelettura e tele-gestione contatori gas metano

Premesso che:

- la ns. società, in qualità di gestore del servizio di distribuzione e misura del metano nel territorio di Alzano Scrivia in ottemperanza alle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica Gas ed Acqua (delib. 631/2013/R7Gas), è impegnata nella sostituzione dei contatori esistenti con lo scopo di innovare tecnologicamente la rete gestita ed introdurre la tele-gestione e telelettura degli stessi;
- per consentire la trasmissione al sistema centrale necessita procedere all'installazione di apparecchi, concentratori, di modeste dimensioni (circa 29x20 cm) completi di "antenne" finalizzati alla comunicazione dei dati registrati dai contatori (tali antenne possono essere integrate con le antenne già presenti in loco);

In merito abbiamo individuato dei siti di proprietà comunale per l'installazione degli stessi per i quali si ritiene opportuno effettuare un preventivo sopralluogo al fine di valutarne la fattibilità e modalità esecutive con in Vs. tecnici.

Chiediamo l'autorizzazione alla installazione e messa in servizio di concentratore completo di antenna nel seguente sito:

1. tetto Palazzo Municipale (integrata su antenne esistenti) Via P.Bassi civ 23

Alleghiamo alla presente:

- Relazione/progetto installazione concentratori
- Comunicazione inviata al MISE
- Parere ricevuto dal MISE
- Fotografie indicative delle tipologie di antenne in installazione.
- Bozza Contratto di comodato d'uso
- stima dei consumi elettrici

A disposizione per eventuali chiarimenti porgiamo i nostri saluti


Fernando Pelle

Un Procuratore

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata da 2i Rete Gas e costituisce una copia integra e fedele dell'originale informatico, disponibile a richiesta presso l'Unità emittente

PROGETTO CONTATORE ELETTRONICO DEL GAS REALIZZAZIONE SISTEMA PERIFERICO

Le società di distribuzione del gas naturale come Zi Rete Gas, sono obbligate dall'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI), in ottemperanza alle "Direttive dell'Autorità per l'Energia elettrica, il gas ed il sistema idrico in materia di sistemi di telelettura e telegestione" allegate alla deliberazione 631/2013/R/GAS, ed ai Mandati Europei M441/UE ed M490/UE, a mettere in servizio gruppi di misura del gas teleleggibili da remoto, sostituendo progressivamente il parco dei contatori tradizionali esistenti con nuovi contatori elettronici.



La direttiva comunitaria finalizzata a supportare il raggiungimento degli obiettivi di Kyoto 20-20-20, è stata quindi recepita dall'AEEGSI, allo scopo di favorire una maggiore consapevolezza dei consumi da parte dei consumatori, consentendo loro di poterli monitorare opportunamente attraverso dispositivi elettronici di misura.

Unitamente a questo importante obiettivo, AEEGSI ha promosso l'adozione della telelettura e della telegestione dei contatori, con lo scopo di favorire lo sviluppo di un sistema concorrenziale del mercato del gas naturale, che consenta di superare inefficienze e discriminazioni, attraverso il miglioramento del processo di contabilizzazione del gas prelevato dai clienti finali, della qualità dei servizi di misura, di vendita e di distribuzione del gas naturale, assicurando medesimi livelli funzionali e prestazionali indipendentemente dal soggetto responsabile del servizio di misura.

Il cliente può infatti visualizzare sul display del contatore elettronico i dati dei propri consumi (data, ora e valore dei consumi di gas totalizzati), potendo meglio verificare il corretto stato di funzionamento dell'apparecchiatura stessa attraverso la diagnostica evoluta resa disponibile.

La lettura a distanza (telelettura) dei dati di consumo consente di superare la necessità di comunicare la lettura del contatore del gas, abilita la raccolta mensile delle informazioni relative ai consumi permettendo alle società di vendita di emettere fatture più aderenti ai reali consumi del cliente finale, riducendo l'impiego di stime per la fatturazione dei consumi e conseguentemente il rischio di reclami per fatture anomale.

Via via che la telelettura verrà estesa sul suolo nazionale, verranno anche rese disponibili ai clienti le informazioni sui consumi di gas attraverso internet (secondo le più comuni e diffuse tecnologie). La telelettura a distanza eliminerà progressivamente l'intervento in casa dei lettori per le situazioni ove il contatore sia installato all'interno delle abitazioni o sui terrazzi.

La telegestione permette invece di intervenire da remoto in alcune configurazioni del contatore oppure di chiudere a distanza per scopi commerciali (attivazione o disattivazione di una fornitura, subentro, gestione morosità) l'elettro-valvola di intercettazione di cui sono dotati i contatori elettronici destinati alle installazioni domestiche.

2i Rete Gas è presente in 19 Regioni italiane in più di 2.000 Comuni e gestisce circa 3,8 milioni di contatori.


Per 2i Rete Gas gli obblighi previsti dalle citate Delibere dell'Aeegsi e schematizzate nella figura precedente, comportano la messa in servizio di più di 2.000.000 contatori elettronici entro la fine del 2018 con uno step intermedio a fine 2015 di circa 400.000 contatori installati e circa 120.000 messi in servizio. I provvedimenti citati prevedono infatti per il 2015 un differimento dell'effettiva telelettura dei contatori rispetto all'attività di installazione dei contatori stessi.

Ciò comporta che la realizzazione dell'infrastruttura di raccolta delle letture tramite dispositivi concentratori può avvenire in un momento successivo.

Il Piano di sostituzione dei contatori di 2i Rete Gas che consente il raggiungimento degli obiettivi imposti dall'Aeegsi, è stato avviato in 68 città in tutto il suolo nazionale e verrà esteso a breve ad

oltre 200 città. Nel contempo anche gli altri maggiori distributori del gas naturale hanno iniziato la sostituzione nelle città ove sono concessionari del servizio di distribuzione del gas.

Il modello tecnico di riferimento per i sistemi di telegestione dei contatori gas è schematizzato come segue:



Dove gli ambiti modulari del sistema di telegestione gas sono:

1. CE - Contatori Elettronici Punto-Multipunto e Contatori Elettronici Punto-Punto
2. Infrastruttura di comunicazione – Connettività per le diverse condizioni
 - CE Punto-Multipunto: rete W-Mbus 169 MHz (LAN), concentratori (DC/GTW), connettività con sistemi centrali (WAN)
 - CE Punto-Punto: connettività con sistemi centrali (WAN GPRS/UMTS)
3. NOC (Network Operative Center) – Presidio e gestione della infrastruttura di comunicazione
4. SAC (Sistema acquisizione centrale) - Raccolta e gestione tecnica/funzionale delle misure
5. Control Room – Presidio e monitoraggio dei processi integrati

In particolare, i nuovi contatori elettronici del gas installati presso le utenze, possono comunicare con tecnologia GPRS in modalità punto-punto (attraverso una SIM "machine to machine") oppure

La rete di comunicazione in radio-frequenza costituisce a tutti gli effetti una rete di comunicazione "ad uso privato". Di conseguenza trova applicazione l'art. 105, comma 1 (Libero uso) del "Codice delle comunicazioni elettroniche", **che consente l'installazione e l'utilizzo senza alcuna comunicazione e/o autorizzazione preventiva all'ente locale e agli organismi competenti ai fini dei controlli di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36 (art. 14)**, in linea con la raccomandazione CEPT/ERC/REC 70-03, recepita a livello nazionale a seguito della decisione della Commissione Europea ECC/DEC/(05)02 che prevede che la fascia tra i 169,400 MHz ed i 169,4750 MHz di quella frequenza sia destinata al Meter Reading.

Dal punto di vista dell'emissione elettromagnetica le caratteristiche trasmissive degli apparati, con particolare riferimento alla bassa potenza di trasmissione, alla durata delle comunicazioni non superiori mediamente ai 3 secondi al giorno, ed alle caratteristiche di installazione degli apparati a distanze che vanno da qualche metro a diverse decine di metri dalle persone, confermano che i contatori elettronici soddisfano largamente i valori limite definiti nella Norma CEI 221-7.

Si sottolinea come onde evitare interferenze tra gli apparati installati, i contatori sono programmati per non trasmettere agli stessi orari, anzi per trasmettere in momenti diversi, riducendo fortemente la possibilità che le trasmissioni si sovrappongano.

Anche nel caso di contatori elettronici del gas con tecnologia di comunicazione punto-punto GPRS, caratterizzati da una durata delle comunicazioni non superiore mediamente ai 30 secondi al giorno, sono rispettati ampiamente i valori limite definiti nella Norma CEI 221-7.

Nonostante il limite normativo previsto dalla Norma CEI 221-7 sia di 20V/m (mentre il limite cautelativo è pari a 6V/m), il valore efficace di campo elettrico riscontrato in campo nelle condizioni più gravose è stato dell'ordine della soglia di 1V/m.

Nel caso dei contatori elettronici del gas con tecnologia a radio-frequenza 169 MHz è necessaria l'installazione di un numero limitato di concentratori (circa 1 ogni 600 contatori).

Il numero effettivo di concentratori necessari ed il loro posizionamento è determinato da uno studio preliminare di copertura radio che tiene conto della dislocazione dei contatori installati sul territorio e della conformazione morfologica del territorio unitamente alle caratteristiche urbanistiche della città.

Il concentratore ha lo scopo di raccogliere dal campo le informazioni di consumo che vengono quotidianamente inviate dai contatori elettronici del gas con tecnologia a radio-frequenza 169 MHz. In virtù di questa caratteristica per oltre il 90% della sua vita utile, il dispositivo è in

7

modalità di ascolto, condizione questa che elimina qualsiasi forma anche poco significativa di emissione di onde elettromagnetiche.

Nel restante periodo di vita utile, circa 10 %, il concentratore può funzionare in trasmissione con messaggi di brevissima durata e con emissioni elettromagnetiche minime ben al di sotto di tutti i vincoli di legge attualmente in vigore.

In sintesi i concentratori :

- Sono conformi a tutte le norme europee ed italiane sotto tutti i punti di vista, compresi i limiti di emissione elettromagnetica e la compatibilità con altri dispositivi elettronici.
- Sono impianti di debole potenza di trasmissione.
- Trasmettono a radio-frequenze dedicate, evitando interferenze con altri servizi.

In particolare:

- i livelli di emissione dei concentratori non solo sono sotto i limiti di esposizione prescritti, ma sono anche sotto i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità.
- I livelli di emissione dei concentratori sono sotto i limiti di esposizione prescritti anche come valori di picco (non solo nella media prescritta dai test).
- I bassi livelli di emissione ed i tempi ridotti fanno sì che le emissioni medie sui tempi prescritti dalle norme siano bassissime.

A seguire alcune immagini relative al concentratore, all'antenna ed alle modalità d'installazione.

Dimensioni : 240 x 180 x 295

Peso : 4 Kg





Figura 1 Cabina

Ulteriori informazioni tecniche sono nel manuale di installazione allegato.

Nelle immagini seguenti un esempio di installazione già eseguite da parte di ZiRG.



Allegati:

allegato 1: Manuale uso del concentratore

Raccomandata A.R.

Foglio n 2 - lettera ANIMA e ANIGAS del 10 febbraio 2015

Milano, 10 febbraio 2015

Réf.: ANIMA - Direzione Generale - AOR/clang
Réf.: ANIGAS - Prot. 3354/15DG

Spett.le
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postale
c.a. dott. Antonio Irosi - Dirigente Generale
Viale America, 201
ROMA
e-mail: dgsecorp.direttore@mise.gov.it

Oggetto: Smart meters e trasmissione via radio del dato di misura - libero uso delle apparecchiature di misura e di trasmissione del dato

Premessa – Trasmissione via radio del dato di lettura del gas

La Deliberazione 631/2013/R/Gas dell'Autorità per l'Energia il Gas ed il Sistema Idrico ha determinato, per l'utilizzo del gas domestico e negli esercizi commerciali, l'installazione di contatori (calibro G4 e G6) in grado di trasmettere via radio il dato di misura, e di reti di concentratori radio in grado di raccogliere questi dati, la cui definizione tecnica è attribuita alla competenza dell'ente nominatore CIG (Comitato Italiano Gas), federato ad UNI.

Lo sviluppo di tali reti comporterà la sostituzione degli attuali contatori di gas con contatori che comunicano con concentratori utilizzando una rete radio fissa (*smart meter gas*). Detti concentratori raccolgono dati da una molteplicità di contatori sulla rete radio fissa, dedicata a tale scopo, e li trasmettono al centro di gestione dell'impresa distributrice del gas utilizzando per quest'ultima tratta una rete di comunicazione, generalmente pubblica.

Nelle norme preparate su mandato dell'AEENGSI, il CIG ha determinato per la rete radio fissa, quindi per i contatori di gas e per la rete dei relativi concentratori, l'utilizzo della banda di frequenza 169,400-169,475 MHz, con una potenza massima di trasmissione di 500 mW e.r.p.

L'utilizzo di tale banda risulta conforme ai requisiti di cui alle raccomandazioni CEPT ERC/REC 70-03 relative all'armonizzazione dello spettro radio per l'utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio (SRD), così come richiamate dal Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze (DM 13/11/2008), ed in particolare all'allegato 2.B della ERC Recommendation 70-03 per l'applicazione di "meter reading".

La rete di comunicazione via radio che verrà costruita riguarda:

- la trasmissione del dato di lettura del contatore del gas;
- il controllo remoto della connessione del cliente (elettrovalvola) e la gestione dei dati di fatturazione;

- inoltre, non ha altre finalità di comunicazioni, né lo scopo di offrire servizi a terzi e sarà utilizzata dal distributore di gas per la raccolta dei dati di consumo del gas e la gestione del parco installato.

Quadro normativo delle telecomunicazioni

L'utilizzo della banda di frequenza radio per la trasmissione del dato di misura dei contatori non sembra tra quelli ai quali è destinata la disciplina prevista dal D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259, Codice delle comunicazioni elettroniche. Il Codice fonda la propria disciplina su un utilizzo delle frequenze idoneo alla diffusione di un servizio specifico, e prevede invece, per finalità analoghe a quelle della trasmissione del dato di misura dei contatori, il "libero uso", all'articolo 105.

L'elenco delle apparecchiature per le quali il Codice consente il libero uso non è esaustivo, ma esemplificativo.
Considerando le specifiche finalità della rete di trasmissione, esposte in premessa e che la frequenza è utilizzata nei limiti previsti dalla nota 86 del DM 13/11/2008, per le applicazioni di bassa potenza, riteniamo di poter concludere che la rete per la trasmissione dei dati di misura dei contatori domestici del gas sia costituita da apparecchiature di libero uso, così come definite dal Codice delle comunicazioni elettroniche.
Le apparecchiature in questione risultano anche escluse, in ragione della potenza di trasmissione e delle loro dimensioni, dalle comunicazioni ad enti locali, così come previsto dall'articolo 35, comma 4 bis della legge 98/2011.

Alla luce di questa lettura dei provvedimenti legislativi, al fine di evitare qualsiasi ambiguità nella classificazione delle reti di comunicazione destinate a sistemi di trasmissione del dato di lettura, si ritiene necessario una Vostra conferma circa la nostra valutazione.

Ringraziamo per l'attenzione, restiamo a disposizione per ogni chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

ANIMA
Il Direttore Generale

Andrea Orlando



ANIGAS

Il Direttore Generale

Luciano Busciglione





Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali
Divisione III - Comunicazioni elettroniche ad uso privato

Ministero Sviluppo Economico
ADDD Comunicazioni

REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 8011068 - 20/02/2015 - USCITA



N. 1030/2015

Spett.le
ANIMA
Via A. Scarsellini, 13
20161 MILANO
c.a.: dr. Andrea Orlando
Direttore Generale

Spett.le
ANIGAS
Via Giovanni da Procida, 11
20149 MILANO
c.a.: dr. Luciano Buscaglione
Direttore Generale



Oggetto: Smart meters e trasmissione via radio del dato di misura – libero uso delle apparecchiature di misura e di trasmissione del dato (risposta alla nota del 10 febbraio 2015)

Con riferimento alla nota del 10 febbraio u.s., con la quale codeste Associazioni, comunicando che è in corso di costruzione una rete di comunicazione via radio relativa alla trasmissione di dati di lettura di contatori del gas, al controllo remoto della connessione e alla gestione dei dati di fatturazione, chiedono se l'utilizzo a tali scopi delle frequenze radio 169.400 – 169.475 MHz possa considerarsi di "libero uso".

Sulla base della citata comunicazione, si prende atto del contenuto della deliberazione 631/2013/R/Gas dell'Autorità per l'Energia il Gas e il Sistema idrico, che ha previsto un piano di installazione di contatori in grado di trasmettere i dati di misura via radio e la costruzione di reti di "concentratori radio" per la loro raccolta, demandandone al "Comitato Italiano Gas" la definizione tecnica.

Ciò premesso, si conferma che, come correttamente osservato da codeste Associazioni, l'elenco delle apparecchiature, recato dall'art. 105 del Codice delle comunicazioni elettroniche, è da considerarsi non esaustivo.

Si conferma che le suddette frequenze sono ad uso collettivo e non sono pertanto soggette a preventiva autorizzazione.

Si sottolinea che per tali frequenze di uso collettivo non è quindi possibile garantire l'uso esclusivo né riconoscerne il diritto a protezione in caso di interferenze.

Con riserva di chiedere ulteriori informazioni, qualora dovessero emergere ulteriori profili di competenza di questa Direzione generale, si coglie occasione per porgere cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

(Antonio Lirio)


Milano, 28/02/2023

OGGETTO: Dichiarazione consumo medio annuo Data Concentrator Urmet Mod. Compact

Considerati i consumi medi effettivi misurati in campo, si dichiara che il consumo annuo del Data Concentrator in oggetto è pari a circa 30,00 kWh.

Pertanto il costo stimato riferito al consumo annuo sopra indicato, ai prezzi di Gennaio 2023 delle componenti di costo proporzionali al consumo di energia, è pari a circa 6,50 €.

Zi Rete Dati S.r.l.
Ing. Nicola Garano




FAC



FT

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Adolfo Guagnini



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Daniele Bellomo



PUBBLICAZIONE : Pubblicato all'Albo Pretorio Informatico sul sito istituzionale dell'Ente www.comune.alzanoscriviasc.it per 15 giorni consecutivi a cura del messo comunale.

Alzano Scrivia, lì 09/03/2024



Il Messo Comunale
Matteo Cisi



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che questa deliberazione è stata pubblicata all'Albo Informatico del sito istituzionale del Comune nelle forme di cui all'art. 32 comma 1 della L. 69/2009 senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3^o comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18/08/2000, n° 267.

Addì _____

